

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5423 del 17/10/2023
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - BEVANOVA SOC. COOP. AGRICOLA - ARCHIVIAZIONE ISTANZA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO PESCA DI NOVELLAME DA ALLEVAMENTO FIUME SAVIO - COMUNE DI RAVENNA (RA) - PROCEDIMENTO N. RA22T0042.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5617 del 17/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO - BEVANOVA SOC. COOP. AGRICOLA - ARCHIVIAZIONE**
ISTANZA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO PESCA DI NOVELLAME
DA ALLEVAMENTO FIUME SAVIO - COMUNE DI RAVENNA (RA) - **PROCEDIMENTO**
N. RA22T0042.

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province

ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

DATO CONTO:

- della domanda pervenuta il 07/07/2022 registrata al PG/2022/112577 del 07/07/2022 con cui la Società Cooperativa Agricola Bevanona c.f. 02710720398, ha richiesto il rilascio della concessione per l'occupazione di area demaniale sul Fiume Savio in Comune di Ravenna (RA) ad uso pesca di novellame da allevamento;
- dell'avvenuta pubblicazione sul BURERT n. 286 del 28/09/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al

rilascio del provvedimento di concessione;

VISTO:

- **il preavviso di archiviazione dell'istanza di rinnovo** del 20/07/2022 protocollo PG/2022/120751 "...in cui si fa presente che:

- *In data 25/05/2020, è stata rilasciata a titolo sperimentale da Arpae SAC Bologna concessione di area demaniale per molluschicoltura nel fiume Reno;*
- *sulla concessione suddetta è in corso uno studio finalizzato al monitoraggio e alla valutazione degli impatti che l'attività di molluschicoltura potrebbe determinare in ambito fluviale, dal punto di vista ecologico e dell'habitat, impatti ad oggi sconosciuti.*

Rilevato inoltre che:

- *nel corso del 2020 e 2021 sono state presentate ad Arpae SAC Ravenna numerose altre domande di concessione con le medesime finalità, sia sullo stesso fiume Reno, che su altri fiumi della Provincia di Ravenna;*
- *le procedure autorizzative avviate per le prime domande pervenute si sono concluse con una valutazione negativa in conferenza di servizi, dovuta sia alla presenza di aree protette sia all'impossibilità di svolgere valutazioni ambientali in assenza di studi e approfondimenti tesi a valutare la sostenibilità della attività di molluschicoltura in ambito fluviale;*
- *ad oggi, pertanto, l'assenza di valutazioni in merito alla sostenibilità dell'attività di molluschicoltura in ambito fluviale, sia in aree protette che in aree a monte di queste, non consente l'esperimento dell'attività istruttoria propedeutica al rilascio della concessione;*
- *solo al termine dello studio di impatto, attualmente in corso sulla concessione sperimentale rilasciata, Arpae potrà valutare il rilascio di nuove concessioni in aree del*

demanio idrico per le attività di molluschicoltura. In considerazione di quanto sopra, si comunica che l'istanza presentata da Codesta Società verrà archiviata con facoltà per codesta Società di ripresentarla una volta ultimato lo studio attualmente in corso...;

- **la comunicazione inviata dalla Società Bevanova** il 29/07/2022 protocollo PG/2022/125632 in risposta al preavviso di archiviazione “...Per quanto sopra si insiste per il rilascio della concessione...”;
- **la comunicazione Arpae di sospensione dei procedimenti** del 29/11/2022 protocollo PG/2022/196033 “...Dato conto della opposizione a nuove concessioni pervenuta al prot. Arpae n. 173046 del 20/10/22.

Ritenuto fondata la motivazione addotta dalla Ditta Coop Reno, che chiede di sospendere il rilascio di concessioni fino al termine della sperimentazione relativa alla concessione in corso. Dato conto inoltre che si è ancora in attesa delle indicazioni regionali sulle modalità operative gestionali riguardo alla gestione di tali zone da emanarsi da parte della regione Emilia-Romagna.

Verificato che non sono ancora pervenute le integrazioni richieste per quanto riguarda le nuove domande presentate.

Si ritiene opportuno quindi sospendere il procedimento relativo alle richieste in oggetto fino al 28 febbraio 2023 anche al fine di valutare sia dal punto ambientale che amministrativo la situazione della unica concessione in essere rilasciata a titolo sperimentale sul fiume Reno, con scadenza al 31/12/2022, le cui risultanze devono costituire la base per la futura gestione delle concessioni di questa tipologia anche sugli altri fiumi di competenza...”

- **la comunicazione Arpae** del 16/03/2023 protocollo PG/2023/46744 con cui si comunica alla Società Bevanova che per la conclusione dei procedimenti occorre attendere la fine della Conferenza di Servizi prevista per il 20/05/2023, convocata per il procedimento

BO19T0028;

VERIFICATO:

- che l'area interessata ricade all'interno Parco regionale Delta del Po - Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia - Area contigua e si rende necessario acquisire il nulla osta e valutazione di incidenza da parte dell'Ente Parco;;
- che, ai sensi del DPR 523/1904 e della L.R.7/2004, si rende necessario acquisire il Nulla Osta Idraulico, da parte della competente dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile di Ravenna;

PRESO ATTO:

- **della Conferenza di servizi decisoria**, ai sensi dell'art. 14 co. 2 legge n. 241/90 e s.m.i., per acquisire, in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14 bis legge n. 241/90, i pareri necessari alla conclusione positiva del procedimento, con comunicazione del 13/06/2023 protocollo PG/2023/102951;
 - dei seguenti **pareri negativi** espressi nell'ambito della conferenza suddetta:
 - **Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po**, improcedibilità istanza per mancanza di documentazione, nota del 28/06/2023 protocollo PG/2023/112801 *"...Considerato che:*
 - *La soc Coop Agricola Bevanova propone l'avvio di attività di PESCA DI NOVELLAME DA ALLEVAMENTO sul fiume Savio in Comune di Ravenna. Valutata la documentazione presentata costituita da una sola relazione definita "La vongola di "DANTE" che non ha le caratteristiche di relazione tecnica.*
- Evidenziata*
- *la mancanza di tutta la documentazione prevista per la presentazione istanze di nulla osta di cui al "Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del*

Nulla Osta". Delibera di Giunta Regionale n. 452/2021

- *il mancato pagamento diritti di segreteria*

Evidenziate le criticità di seguito riepilogate:

- *la ditta proponente ha inviato specifica comunicazione per precisare che l'attività proposta non corrisponde a "molluschicoltura" ma a "PESCA DI NOVELLAME DA ALLEVAMENTO", riferendosi quindi al solo prelievo di prodotto giovanile, che non contempla nessuna forma di introduzione nell'ambiente (semina)*
- *Non esistono dati ufficiali che diano conto della presenza di banchi naturali di molluschi nell'area richiesta;*
- *nella relazione di progetto inviata si rilevano le seguenti imprecisioni:*
 - *si afferma che la richiesta riguarda solo l'alveo del fiume, ma poi si aggiunge "sulle cui rive, salvaguardando flora e fauna, verranno inseriti alveari di api da impollinazione (circa 10/20 arnie per concessione) che daranno stimolo all'impollinazione delle specie botaniche esistenti nel circondario", non è quindi chiaro lo sviluppo e la tipologia della concessione richiesta.*
 - *si cita un "progetto di nursery" senza fornire poi nessuna ulteriore programmazione delle attività (specie interessate dalla raccolta, tempi, suddivisione di aree, destinazione del prodotto prelevato, aree di lavorazione del prodotto, necessità di eventuali strutture di supporto al prelievo...ecc).*
 - *si afferma che verranno usati solo attrezzi manuali come il rastrello:*

"l'utilizzo di rastrelli come si usava in passato e imbarcazioni in legno tradizionali a remi o motorizzate elettricamente. Nessun mezzo meccanico verrà introdotto in tale area se non alimentato con fonti rinnovabili"

senza tener conto della profondità del corso d'acqua che rende impossibile lo

svolgimento delle attività nelle modalità sommariamente indicate, oltre a non chiarire se verranno impiegate ulteriori attrezzature alimentate elettricamente.

Per tutte le motivazioni sopra riportate:

*l'istanza in oggetto in base alla documentazione presentata **si ritiene improcedibile**, in quanto non sono presenti gli elementi di base per effettuare l'istruttoria.*

Si anticipa inoltre che la Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Territoriale della Stazione Pineta di Classe e saline di Cervia all'Art. 12 Tutela e gestione della fauna al comma 9 stabilisce che:

"La raccolta di molluschi è vietata in tutto il territorio della Stazione...";

- **Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca** nota del 27/06/2023 protocollo PG/2023/112105 *"...Considerato che Codesta Agenzia e il Settore scrivente stanno procedendo all'armonizzazione dei criteri e delle modalità per il rilascio di concessioni demaniali finalizzate all'attività di acquacoltura;*
Considerato infine che, per quanto riguarda il "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della L.R. 7 novembre 2012, n. 11", il suo aggiornamento dovrà essere approvato dall'Assemblea legislativa, pertanto a settembre si provvederà a dar corso all'iter per la sua approvazione, che dovrebbe avvenire entro dicembre 2023;
Si invita Codesta Agenzia a valutare la possibilità di sospendere i procedimenti relativi a istanze aventi a oggetto concessioni per acquacoltura fino alla definitiva armonizzazione delle norme e dei regolamenti regionali... e **parere negativo** ricevuto con nota del 29/06/2023 protocollo PG/2023/113459 *"...ESAMINATA l'istanza oggetto di Conferenza di servizi si evidenzia quanto segue:*

a) parte dell'area oggetto di istanza ricade in Demanio marittimo, pertanto Codesta Agenzia non è competente al rilascio di un titolo abilitativo all'utilizzo del Demanio marittimo;

b) la pesca e l'acquacoltura sono materie di competenza regionale, in base a quanto stabilito dalla L.R. n.9/2002, configurandosi l'attività oggetto di istanza come pesca;

c) la raccolta del novellame è disciplinata dal Decreto 7 agosto 1996 Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali "Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento", in particolare l'art. 8 comma 1 stabilisce: "Le autorizzazioni alla raccolta del novellame di mitili sono rilasciate solo ai titolari di impianto di allevamento (la cui descrizione deve essere allegata alla domanda) o agli imprenditori che indicano le ditte titolari di impianto di allevamento alle quali il prodotto è destinato.". Inoltre, il comma 2 precisa: "Le autorizzazioni alla raccolta di vongole veraci sono rilasciate solo ai titolari da apposita concessione demaniale, copia della quale deve essere allegata alla domanda di autorizzazione alla pesca del novellame".

d) la Regione Emilia-Romagna ha individuato una rete di Aree di Tutela Biologica particolarmente vocate alla riproduzione di novellame di vongole. La denominazione di Aree di Tutela ne consente la tutela di tali aree e la valorizzazione del novellame che ivi si trova. Pertanto, preliminarmente al rilascio di qualsiasi titolo atto alla pesca del novellame è necessaria una valutazione, effettuata da un Istituto scientifico riconosciuto, sull'effettiva e continuativa presenza di novellame nell'area in modo da dichiararla Area di Tutela Biologica. La Regione Emilia-Romagna ha inoltre rilasciato concessione demaniale marittima per l'utilizzo delle Aree di Tutela Biologica a un Consorzio che raggruppa la maggioranza delle imprese che svolgono acquacoltura, che si occupa della gestione e cura di tali aree;

e) le aree lagunari e costiere della Regione Emilia-Romagna sono particolarmente vocate all'allevamento di vongole e che per le imprese di acquacoltura il reperimento di novellame da destinare alla re-immersione negli allevamenti è di fondamentale importanza. I banchi di novellame selvatico derivano da seme fuoriuscito dagli impianti di allevamento, che viene trasportato dalle correnti in luoghi riparati e ricchi di nutrimento, come le foci dei fiumi;

f) vige il divieto di commercializzazione delle risorse naturali e quindi anche del novellame fissato dal Regolamento CE, 17 giugno 1994, n. 1626;

g) il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e il Decreto 13 gennaio 2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30", impediscono l'uso di nomi notori;

Si rilascia, per quanto di competenza parere negativo...";

- **Provincia di Ravenna Corpo Polizia Provinciale parere contrario** ricevuto con nota del 30/06/2023 protocollo PG/2023/114987 "...parere contrario al rilascio del titolo concessorio di occupazione del demanio idrico del Fiume Savio per l'uso di allevamento di novellame di molluschi.

Motivazioni:

Dati oggettivi e normativa in sintesi:

Il Reg. CE 853/2004 alla Sez. VII, Capitolo II Parte A...Le zone di Produzione e stabulazione vengono specificamente definite dall'ente competente (Regione Emilia Romagna), prima con DGR 94/2014 del 03/02/2014...poi con Determina Dirigenziale Regionale del Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica, nr. 3077/2021...L'Ente competente (Dipartimento di Sanità pubblica - igiene degli alimenti di origine animale)

effettua i piani di monitoraggio e controllo biochimico previsti dal Reg. CE 854/2004, ...L'area richiesta in concessione interessa l'asta fluviale del Fiume Savio nel tratto immediatamente a monte del ponte sul fiume di via Bagnacavallo, posto tra gli abitati di Lido di Classe e Lido di Savio, detto tratto fluviale risulta essere praticamente in contiguità all'area interdetta alla raccolta e all'utilizzo dei molluschi eduli per motivi sanitari individuata ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della D.D.R. 3077/2021. In suddette acque interdette alla raccolta dei molluschi, definite con il termine "precluse" dall'Art. 6 comma 14 del D. Lgs 193/07 – HACCP, gli Operatori del Settore Alimentare, O.S.A., non possono produrre e raccogliere il prodotto ai sensi del Reg. CE 853/2004 alla Sez. VII, Capitolo II Parte A comma 6, "gli operatori del settore alimentare non devono produrre, né raccogliere, molluschi bivalvi vivi in zone che non sono state classificate dall'autorità competente o che sono inadatte per ragioni sanitarie"....Dai pochi dati in nostro possesso per la formulazione del parere, ovvero la "Richiesta" di concessione del demanio idrico di pertinenza del Fiume Savio a scopo di allevamento del novellame di molluschi e il progetto "Le Vongole di Dante" presentato dalla Cooperativa BEVANOVA Coop. Agricola, in seguito denominato "Progetto", si evince quanto segue:

- Nell'istanza di richiesta, se non interpretato erroneamente dallo scrivente Comando, non appare mai indicata o non si fa alcun riferimento alle specie di molluschi da allevare con scopi di prelievo per la vendita di esemplari di pezzatura definita "novellame".*
- Nello specchio d'acqua interno all'area interdetta alla produzione e raccolta per motivi sanitari di molluschi bivalvi edibili, individuata dalla D.D.R. 3077/2021, posta subito a valle del tratto fluviale richiesto in concessione, sono presenti diverse specie di molluschi con dette caratteristiche, tra cui le telline (generi Tellina e Donax), i*

cannolicchi (generi Ensis e Solen), la Poverazza o Lupino (Venus galina) e la Ruditapes filippinarum o Vongola verace. Facendo riferimento al documento presentato dalla Coop Agr. BEVANOVA definito "Progetto", si presume che l'oggetto dell'allevamento richiesto in istanza siano le vongole veraci del genere Ruditapes e, di conseguenza, per novellame si intendano le pezzature dette "Seme" e "Mezzana" rappresentative dello stadio giovanile dei molluschi bivalvi appartenenti al genere Ruditapes aventi un forte interesse alimentare e commerciale.

Riscontri e acquisizione e raccolta dei dati;...La grande mole di dati è emersa in parte intervistando pescatori professionali ma, in particolar modo, analizzando con attenzione e curiosità, quasi maniacale, la grande mole di informazioni acquisite e raccolte nel corso dei numerosi controlli e accertamenti in materia di pesca dei molluschi edibili effettuati dal personale appartenente allo scrivente Corpo di Polizia Locale della Provincia di Ravenna in sinergia e collaborazione con i Carabinieri Forestale e la Guardia di Finanza sezione marittima.

La presenza costante su detti territori, e in orari anche notturni, del personale di Polizia specializzato, preparato e con esperienza ventennale, ha permesso la raccolta capillare di dati di presenza delle specie di interesse commerciale e, in conseguenza, delle dinamiche predatorie ad esse riferite, sugli ambienti umidi e sui corsi d'acqua appartenenti al demanio fluviale della Provincia di Ravenna, dati che mostrano come i soggetti dediti al bracconaggio ittico nel settore della pesca dei molluschi bivalvi del genere Ruditapes, spesso gli stessi, siano profondamente attratti e improntati a sfruttare tutti quei luoghi in cui vi sia una presenza, anche solo accettabile, di prodotto. Informazioni, esperienza e dati che nel tempo non solo hanno consentito di individuare e seguire i luoghi vocati alla raccolta accertando la presenza dei pescatori di frodo

intenti nella pesca del prodotto di taglia commerciabile da immettere illegalmente sul mercato, ma hanno proiettato luci sulle dinamiche di prelievo a carattere stagionale o ciclico e sui fenomeni di insediamento, controllo e sfruttamento di un territorio da parte dei medesimi pescatori di frodo sempre più spesso organizzati in bande dedite al bracconaggio.

Riveste un ruolo fondamentale, e tutt'altro che marginale, anche il reperimento del "seme" (più di 500 pz./Kg.) o della vongola di taglia "mezzana" (500/200 pz./Kg.), da destinare al ripopolamento delle aree in concessione, o di altre zone, teoricamente non a gestione privata, ma occupate da pescatori professionali con metodi autoritari.

Detto prodotto definito astrattamente anche "novellame", non destinato direttamente al commercio alimentare, è un prodotto sempre più ricercato per il valore estremamente elevato che può raggiungere sul mercato del seme, soprattutto nelle sue pezzature più piccole dette "Riso" o poco più grandi oppure, se il seme viene reperito in modo fraudolento dallo stesso pescatore concessionario, questo può consentire di risparmiare alcune decine di migliaia di euro nel ripopolamento dei tratti in gestione.

Valutazioni di carattere generale;...Il prelievo dei molluschi vivi in natura, in quanto organismi acquatici filtratori con forte capacità di accumulo, può essere negato o condizionato; infatti, detti organismi acquatici, per le caratteristiche biologiche che li contraddistinguono, possono trattenere dosi elevate di contaminanti, biotossine ed inquinanti, anche in modo permanente, e quindi non essere mai utilizzabili per il consumo umano. Dai dati raccolti si evidenzia infatti che nei fiumi della provincia di Ravenna con importante apporto di acqua dolce durante le fasi di piena e di morbida, anche se occasionali e a carattere stagionale, vi sia una relazione tra le condizioni ecologiche biochimiche e trofiche necessarie a mantenere i banchi naturali dei

molluschi Ruditapes ssp sani e la distanza a cui vengono individuati sui fondali che precedono la foce....Troviamo invece importanti aree di nursery, anche se in zone circoscritte e in forte contrazione, alla foce del fiume Lamone, in alcune aree della Piallassa Baiona, in aree lagunari retrodunali e vene della Riserva Naturale dello Stato "Sacca di Bellocchio e foce del Fiume Reno" e nelle anse prospicienti la Foce, nel litorale a margine della Valle Ancona a sud del Canale di Bellocchio, in ultimo, ma non per importanza, nella foce, nei meandri e nelle anse del Torrente Bevano.

Considerazioni specifiche sul tratto del Fiume Savio;

Sarà per la presenza di quantità di fitoplancton costanti, quale fonte trofica in sospensione nella colonna d'acqua proveniente dal Fiume Savio, sarà la presenza, nello specchio d'acqua compreso tra le dighe foranee poste alla sua Foce giuridica, di condizioni ottimali derivanti dai flussi di acqua salmastra o dolce che incontrano, nelle dinamiche mareali, le correnti marine prevalenti, sarà per la presenza di diversi substrati di fondale con specifici equilibri di limo e arenaria, che ottimizzano l'insediamento e la riproduzione del prodotto Ruditapes philippinarum in associazione con Venus galina, che detto specchio d'acqua, a partire dalla foce fisica del Fiume Savio, risulta interessata dalla presenza, piuttosto localizzata, di molluschi del genere Ruditapes in quantità e dimensioni variabili ma mai abbondanti. Assente storicamente la presenza di un banco naturale stabile di Ruditapes e, di conseguenza, di una vera e propria Nursery naturale....Nello specchio d'acqua compreso tra le dighe foranee e nel tratto fluviale in alveo che precede la foce fisica del medesimo, posto a valle del tratto indicato in istanza di concessione per l'allevamento del novellame di molluschi, dalla Coop. BEVANOVA, non sono mai stati registrati dal personale dello scrivente Comando, casi di raccolta abusiva o fenomeni di bracconaggio ittico riconducibile alla

pesca delle Vongole Ruditapes, nemmeno di pezzatura commerciale "Grossa" da destinare al consumo umano...Alcuni pescatori professionali confermano la scarsa presenza di prodotto nell'area fluviale posta all'interno della zona "preclusa", interdette alla raccolta dei molluschi, ai sensi dall'Art. 6 comma 14 del D. Lgs 193/07 – HACCP, individuate dalla Determina Dirigenziale AUSL 3077/2021 e la completa assenza di prodotto in ogni stadio di crescita a partire dal punto di transizione tra nicchie ecologiche diverse ben visibile nella vegetazione ripariale con lo stacco quasi netto tra la zona in cui è abbondante la canna palustre (fragmites ssp.), a monte del ponte di via Bagnacavallo e quella rappresentata dall'insediamento delle piante alofile, tipiche dei prati barenicoli, visibili a valle della medesima...Nel tratto richiesto in concessione, e più precisamente in destra idrografica, in coincidenza con il punto georeferenziato dalle coordinate maps 44.317286; 12.337374, a circa 60 metri a monte del ponte di via Bagnacavallo, proprio in area richiesta in concessione, è visibile un piccolo corso d'acqua dagli apporti idrici non saltuari, osservato ripetutamente immettere acque trasparenti ma di colorazione rossiccia e in presenza di schiume. Tale canalizzazione parrebbe derivare dal vicino impianto di depurazione Hera di via Lord G.G. Byron.

In virtù di quanto sopra espresso lo scrivente Comando nutre forti dubbi sulla presenza di molluschi del genere Ruditapes, o nursery naturali ad essi riferiti, nel tratto richiesto in concessione, organismi acquatici scarsamente rappresentati e generalmente localizzati solo nello specchio d'acqua presente verso mare a partire dal punto di transizione dell'ecotone alofilo posto poche decine di metri a valle del ponte di via Bagnacavallo, in area Preclusa. Nell'area in istanza di concessione esistono condizioni ambientali difficilmente compatibili con la nicchia ecologica dei molluschi edibili delle due specie Ruditapes, anche per il carattere torrentizio del fiume Savio, ivi ancora in

alveo, interessato da forti fenomeni di piena e periodi di morbida con importanti e duraturi apporti di acque dolci, seguiti da lunghi periodi caratterizzati da avanzamento e ingressione del cuneo salino....

Considerazioni e opportunità:...A fronte di una difficoltà marcata nel reperirlo in natura, si rileva un costo importante da sostenere, direttamente proporzionale alle dimensioni del seme, (unità per kg), di diverse decine di migliaia di euro di investimento. L'attuale situazione, spesso emergenziale, soprattutto nel reperire il seme necessario a mantenere la venericoltura a livelli fortemente remunerativi, passa dalla pesca autorizzata del seme in nursery riconosciute e alla ricollocazione del prodotto sotto misura ma, sempre più spesso, allo spaccio del seme di provenienza illecita da "fornitori" scaltri e dediti alla pesca di frodo che reperiscono il seme in modo fraudolento ed estremamente remunerativo.

La presenza di prodotto di taglia grossa commerciabile e in particolar modo di seme nelle oramai rare nursery, presenti quasi esclusivamente in ambienti naturali protetti del ravennate, comporta uno spostamento degli interessi di produttori concessionari e commercianti verso dette zone.

...Visto che la raccolta del novellame "seme" e "Mezzana" con rasche condotte a mano come comunicano nel "progetto" i richiedenti la concessione, è verosimilmente attuabile e redditizio esclusivamente in Nursery con presenza di abbondanti e spesse stratificazioni di prodotto depositati sullo strato superficiale del fondale, come avviene nelle anse del vicino Torrente Bevano, il Comando a vanza pertanto dubbi concreti sia sui metodi di pesca che, in presenza di prodotto presente in quantità scarse e non sostenibile per la resa economica dell'allevamento, potrebbero divenire redditizi solo con l'impiego di Turbosoffianti o idrorasche a motore termico, sia perché l'elevato

*rischio di perdere il prodotto seminato in alveo, magari a caro prezzo, ogni volta che si presenta un persistente apporto di acqua dolce, non pare giustificare l'investimento...Il problema della pesca di frodo, e in particolare quella rivolta ai molluschi del genere *Ruditapes*, è particolarmente sentita sul territorio per l'impatto e la pressione che detti pescatori abusivi, spesso organizzati in gruppi associati, hanno sul tessuto sociale delle comunità locali e sugli ambienti naturali fortemente depredati e perennemente disturbati. Le dinamiche di prelievo illecito, sempre più appannaggio di gruppi malavitosi che controllano con prepotenza il territorio, rappresentano le attuali criticità criminogene con cui si confrontano i Corpi di Polizia per la repressione del fenomeno. Per i gruppi malavitosi, anche di provenienza extra-provinciale, appare estremamente importante disporre di avamposti dislocati accuratamente nel territorio da deprecare per usufruire, a brevissima distanza, di ormeggi sicuri ove attraccare natanti più potenti, di accessi facilmente controllabili per prevenire interventi della Polizia, di attrezzature da pesca sempre più imponenti e performanti per ridurre i tempi di prelievo, soprattutto se attuato in zona vietata, e per aumentare i quantitativi prelevati. Una piattaforma, una banchina o un pontile, nei pressi dei luoghi di pesca dei molluschi, consentono poi la gestione della logistica e la movimentazione e commercializzazione del prodotto in modo fluido e quasi privo di rischi.... **Lo scrivente Comando, ribadendo il proprio parere contrario al rilascio della concessione su tratti demaniali del fiume Savio per gli scopi richiesti in istanza, ritiene preoccupante e degno di estrema attenzione il fenomeno in corso che vede il moltiplicarsi di istanze di richiesta di concessioni per l'allevamento dei molluschi, nei tratti demaniali fluviali in alveo e a monte delle zone precluse di foce, compresa quella del fiume Savio, concessioni richieste in tratti con scarsa***

o nulla presenza naturale di prodotto ed estremamente vulnerabili sotto il profilo del rischio di perdere quello eventualmente seminato, operazioni commerciali comunque impattanti e dagli scarsi o dubbi ritorni economici. Come precedentemente ribadito, I fiumi Ravennati non sono e non hanno le caratteristiche dei numerosi canali di cui è ricca la costa Ferrarese e il Comacchiese, ma possano divenire una grande opportunità, non di lavoro lecito e controllabile, ma nel disporre di un valido trampolino per facilitare comportamenti predatori e favorire l'accesso agli ambienti naturali limitrofi da depredare, distruggendoli con i potenti mezzi impiegati...”;

- **Carabinieri Forestali** nota del 28/06/2023 protocollo PG/2023/112717 “...si ritiene che nuove attività d'impresa sui fiumi della provincia, fortemente antropizzati e stressati dalle numerose attività umane già presenti che ne impoveriscono la biodiversità...siano da sconsigliare...Si allega, inoltre, il parere del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta marina....si comunica che essendo l'area richiestadistante 1400 m dalla Riserva Naturale dello Stato “Duna Costiera Ravennate e Foce del Torrente Bevano”... non si rilevano motivi ostativi all'attività...;
- **Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna parere negativo** ricevuto con nota del 28/06/2023 protocollo PG/2023/113172 “...La domanda di concessione descritta all'oggetto risulta carente di una serie di informazioni e/o requisiti necessari alla corretta esecuzione dell'attività di pesca del novellame di vongola verace nelle acque interne regionali, come naturalmente regolamentata nel corso degli anni. In particolare si osserva che: 1. La Bevanova Società Cooperativa non è registrata quale impresa di acquacoltura nel territorio di competenza dell'AUSL della Romagna e non dispone di alcun impianto registrato né autorizzato per l'allevamento delle vongole veraci. Tale

requisito è considerato preliminare e necessario per il prelievo in natura del novellame da reimmersione. 2. Nessuno dei cinque soci della Cooperativa risulta registrato quale OSA – Operatore del Settore Alimentare – presso la competente Autorità - AUSL della Romagna. 3. Non è noto se alcuno dei soci sia possessore di licenza di pesca professionale di tipo A, ma in tal caso avrebbe dovuto notificare l'attività di produzione primaria all'Autorità competente - AUSL della Romagna (vedi punto 2). 4. La relazione tecnica "Progetto vongola di Dante" allegata alla domanda appare superficiale e incompleta, non descrivendo in dettaglio le modalità di cernita e selezione del novellame né la taglia massima idonea alla raccolta, la destinazione del prodotto adulto o di maggior misura inevitabilmente prelevato, lo scarto organico e inorganico risultante dall'attività di rastrellamento dei fondali, i mezzi e le condizioni di trasporto del pescato verso il sito di allevamento successivo. 5. Non è dichiarata la destinazione degli esemplari in stadio giovanile prelevati dal sito naturale, si presume trattarsi di commercio sul libero mercato. 6. Manca qualsiasi riferimento alla documentazione necessaria a garantire la tracciabilità del prodotto, quale D.T.N. (Documento di Trasporto Novellame), D.d.t., registro di carico e scarico. 7. Trattandosi di raccolta da zona non classificata va posta particolare attenzione alla verifica dei seguenti aspetti: • Eventuali analisi per valutare la presenza di contaminanti o di agenti patogeni in relazione alla zona di raccolta; Nulla osta da parte delle Autorità Competenti coinvolte dalla movimentazione (raccolta e semina); L'A.C. per la zona di raccolta e l'A.C. ricevente devono essere informate in tempi utili (almeno 48 ore lavorative prima delle operazioni) per programmare l'eventuale attività di sorveglianza ritenuta opportuna; i controlli sul campo potranno anche essere condotti dalla Polizia Provinciale o Locale; Gli animali dovranno essere tenuti nell'allevamento per un periodo non inferiore a 2

mesi; qualora necessario, in particolare in considerazione della provenienza e/o delle eventuali analisi svolte, l'autorità sanitaria competente potrà prescrivere un periodo di mantenimento più lungo. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA Data: 28/06/2023 14:00:15 PG/2023/0113172 L'acquirente destinatario deve dimostrare oggettivamente, nell'ambito della propria zona di produzione classificata, di poter identificare il prodotto allevato in base all'origine e alla provenienza del seme o del novellame (stadio giovanile), nonché in base alla data d'introduzione. Considerato l'insieme delle condizioni sopra descritte la richiesta formulata dalla Società Cooperativa Bevanova appare pertanto insufficiente a garantire lo svolgimento dell'attività secondo corretti e puntuali parametri sanitari, zootecnici e commerciali. Per quanto di stretta competenza di questa U.O. si esprime quindi parere **CONTRARIO** all'accoglimento dell'istanza.

- **Comune di Ravenna Servizio Tutela Ambiente e Territorio parere negativo** ricevuto con nota del 30/06/2023 protocollo PG/2023/114572 "...acquisito il parere dell'U.O. Geologico di questo Servizio, ricevuto in data odierna (ns. P.G. 138492/23) nel quale viene evidenziato "che le aree di Foce delle aste fluviali presenti nel territorio comunale, sono soggette a frequenti fenomeni di insabbiamento e conseguentemente tali accumuli vengono utilizzati, tramite dragaggio, per il ripascimento di arenili in erosione" e che di conseguenza quanto richiesto risulterebbe "incompatibile con l'attività di dragaggio"; richiamato infine l'art. 12 (Tutela e gestione della fauna), comma 9, della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Territoriale della Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia che così recita: "La raccolta di molluschi è vietata in tutto il territorio della Stazione", per quanto di competenza si esprime **parere non favorevole** al rilascio della concessione...".

RICHIAMATO il preavviso di archiviazione dell'istanza ai sensi dell'art. 10/bis. della L.n. 241/90, del 25/07/2023 protocollo PG/2023/128646 cui cui si informa la Società Bevanova dei motivi ostativi al rilascio della concessione, allegando i pareri recepiti in Conferenza dei Servizi e comunicando che sarà disposta l'archiviazione dell'istanza all'occupazione in oggetto. Il provvedimento di archiviazione della domanda verrà adottato dopo il 01/09/2023 ai sensi del D.L. 61 del 01/06/2023 *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1' maggio 2023”*;

VISTO inoltre quanto riportato nella Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1613 del 25/09/2023 *“Approvazione dello schema di modifica del regolamento Regionale 2 febbraio 2018 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 11”*, in particolare l'art. 2 dell'allegato 1 comma 1 *“Le direttive di cui al comma 1 dell'articolo 32-bis del regolamento regionale n. 1 del 2018 sono adottate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento”* e comma 2 *“Fino all'approvazione delle direttive di cui al comma 1 non sono ricevibili le domande di concessione demaniale idrica per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura”*

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di archiviare l'istanza di rilascio della concessione per l'occupazione delle aree demaniali del fiume Savio ad uso pesca di novellame da allevamento, procedimento RA22T0042;**
2. che, avverso la presente determinazione, è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
3. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

Il Responsabile SAC Ravenna

Dott. Ermanno Errani

(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.